

Prot. n° 9880/p/ep

Roma, 22 settembre 2020

A tutte le Casse  
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

Loro sedi

**Comunicazione n. 737**

**Oggetto: accordi parti sociali nazionali 10 settembre 2020**

Si inviano, in allegato, il verbale di accordo, siglato dalle parti sociali nazionali il 10 settembre scorso, pervenuto in data odierna, contenente i testi in tema di Fondo Incentivo all'Occupazione, Regolamento Fondo Pre pensionamenti, Accordo Congruità e Rateizzazioni, unitamente all'Addendum al verbale di accordo stesso.

La Commissione si riserva di fornire tutte le ulteriori indicazioni operative del caso.

Restando a disposizione si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente  
Antonio Di Franco

Il Presidente  
Carlo Trestini



Allegati: 6

Addi, 10 settembre 2020, in Roma

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,  
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI  
ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, CONFAPI  
ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le parti sottoscritte, esaminati i lavori delle specifiche Commissioni Paritetiche Tecniche, hanno condiviso gli allegati testi, che formano parte integrante del presente accordo, ovvero:










1. Regolamento Fondo incentivo occupazione e relativi allegati;
2. Regolamento Fondo Pre pensionamento - Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento e allegata tabella criteri;
3. Congruità;
4. Rateizzazioni in Cassa Edile.

Le parti concordano altresì che dovrà essere portata a compimento l'unificazione del Formedil con la Cncpt entro il 30 novembre p.v., al fine di rendere operativo il nuovo Ente Unico Formazione e Sicurezza dal 1° gennaio 2021.

Dalla suddetta data del 1° gennaio, l'Ente Unico sarà finanziato da un contributo a carico dei rispettivi Enti territoriali pari allo 0,03%.

Dalla medesima data il contributo della Cnce a carico delle Casse Edili/Edilcasse territoriali è fissato nella misura dello 0,03.

Letto firmato e sottoscritto

ANCE  
  
LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI  
  
AGCI-PRODUZIONE E LAVORO  
  
CONFCOOPERATIVE  
  
ANAEPA CONFARTIGIANATO  
  
CNA COSTRUZIONI  
  
FIAE CASARTIGIANI  
  
CLAAI  
  
CONFAPI ANIEM  


FENEAL UIL  
  
FILCA CISL  
  
  
FILLEA CGIL  


Addi, 10 settembre 2020, in Roma

## REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

### ART. 1) COSTITUZIONE E REGOLAMENTO

1. In attuazione di quanto previsto dall'Allegato 4, del Ccnl Ance-Coop-OO.SS. del 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA-OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem-OOSS del 12 marzo a partire dal 1° ottobre 2018, per le Cassa Edile e dal 1 gennaio 2019 per le Edilcasse, è istituito, al livello territoriale, il "Fondo incentivo all'occupazione", alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei sopraccitati accordi fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS.
2. Il fondo entra in vigore il 1° settembre 2020.

### ART. 2) CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

1. Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero degli operai occupati, potrà richiedere alla Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell'assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla medesima Cassa Edile/Edilcassa, al fine di incentivare l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale. Tale incentivo sarà così strutturato:
  - 600 euro riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto il lavoratore e previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate.
  - Fermo restando il suddetto incentivo, la Cassa Edile/Edilcassa riconoscerà anche un voucher formazione di euro 150 da spendere, presso le Scuole Edili del sistema, entro 180 giorni dall'assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale (bonus formazione).
  - L'impresa potrà scegliere tra i corsi e le attività formative già in programma nella Scuola Edile di riferimento o, in assenza, tra i corsi e le attività formative in essere nelle Scuole Edili della Regione di appartenenza.
  - Laddove l'impresa non trovasse un corso di formazione professionale che risponda alle sue esigenze, il valore del voucher di 150 euro sarà riconosciuto, anche previa presentazione dell'attestato di formazione effettuato presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione.
  - Le eventuali risorse non utilizzate per il voucher formativo, nonché gli eventuali residui delle somme destinate all'incentivo dei 600 euro saranno utilizzati secondo le determinazioni delle parti sociali territoriali che, con appositi accordi, potranno anche prevedere che dette eccedenze siano finalizzate ad apposite iniziative territoriali che abbiano le stesse finalità o siano destinate a specifiche campagne promozionali finalizzate ad attrarre i giovani nel settore.

Parigi  
Mancini  
Bry

Mancini

ri

Co

Stefano Bontini

Mancini

Co

M

S.

HW  
S. F.

DE

1  
S.

2. L'incentivo sarà riconosciuto quale una tantum per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile\Edilcassa territoriale, nel limite delle risorse a disposizione del "Fondo incentivo all'occupazione", costituito presso ciascuna Cassa Edile\Edilcassa, secondo le successive regole.
3. Tale incentivo sarà cumulabile con altri incentivi previsti dalle normative vigenti e sarà subordinato, nell'ipotesi di prima assunzione nel settore, anche con apprendistato professionalizzante, all'effettuazione della formazione delle 16 ore prevista dal contratto.

**ART. 3) REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE**

1. L'incentivo si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato, effettuate dal 1° gennaio 2020.
2. L'incentivo sarà riconosciuto per i lavoratori che, al momento dell'assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni).
3. Il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili\Edilcasse alle quali risulta iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell'assunzione. A tal fine, la Cassa Edile\Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese. Per l'avvio del fondo si prenderanno, come detto, in considerazione le assunzioni formalizzate dal 1° gennaio 2020.
4. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
5. La priorità per l'accesso alla premialità sarà determinata sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
6. L'incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.
7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni, effettuato nei 6 mesi successivi, comporta il mancato riconoscimento dell'incentivo o la sua revoca, se già compensato, fatta eccezione per le ipotesi di lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell'arco dei 24 mesi.
8. Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a disposizione presso ciascun fondo, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile\Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di presenza di decimali. Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per l'assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

*Mario Diacchi*  


*M*  
*Ca*

*Stefano Bantoni*

*Michele Cellario*

*Giuseppe Uffredo*

*Paolo Uffredo*

*M*

*St*

*Stefano*

*St*

*Stefano*

9. Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente ai limiti massimi indicati al punto precedente, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile\Edilcassa potrà essere presentata solamente decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione.
10. L'incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro.

#### ART. 4) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E DECORRENZA

1. L'incentivo sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile\Edilcassa competente, a seguito di apposita richiesta da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di assunzione.
2. Per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre. Entro il 31 ottobre saranno effettuate le graduatorie e sarà trasmessa contestuale comunicazione alle imprese.
3. Per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
11. Le istanze non accolte per incapienza del fondo saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
4. La Cassa Edile\Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso all'incentivo, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.
5. Le Casse Edili\Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente all'incentivo riconosciuto all'impresa.
6. Le parti territoriali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell'andamento occupazionale. Le Casse Edili\Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve.



FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

DOMANDA DI INCENTIVO – SCONTO CONTRIBUTIVO

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione – Domanda di Incentivo alle imprese per l'assunzione di giovani"

Il sottoscritto  nato a

Prov.  il  Codice Fiscale

residente a  Prov.

Via  n. , in qualità di Legale Rappresentante

dell'impresa

P. IVA  con sede legale a

Prov.  Via  n.  e sede operativa a

Prov.  Via  n.

Tel.  e-mail

pec  persona da contattare

Tel.  e-mail

*Maria...*

*SM*

*Paolo...*

*Stefano...*

*h* *S*

*CS* *M...* *HV* *...*

*...* *...*

*M*

*Paolo...*

CHIEDE

il riconoscimento dell'incentivo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti per un importo pari ad €  per:

- l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data  ;
- l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante in data
- la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data  ;

del Sig.  nato a

Prov.  il  Codice Fiscale

residente a  Prov.  Via

n. , in qualità di operaio addetto a

con inquadramento al  livello del vigente CCNL di settore

- iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
- non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);

*Paraguard M. Cicco*

*AW*

*Luca M. Cicco*

*Mi*

*Stefano Bontani*

*Giuseppe Cicco*

*M. Cicco*

*DLG*

*h*

*Stefano*

*Stefano*

*#1*

*J*

*Stefano*





FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione – Domanda di voucher per la formazione"

Il sottoscritto  nato a

Prov.  il  Codice Fiscale

residente a  Prov.

Via  n. , in qualità di Legale Rappresentante

dell'impresa

P. IVA  con sede legale a

Prov.  Via  n.  e sede operativa a

*[Handwritten signature]*

Prov.  Via  n.

Tel.  e-mail

pec  persona da contattare

Tel.  e-mail

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

CHIEDE

il riconoscimento del voucher formazione per un importo pari ad €  da spendere:

- presso le Scuole Edili del Sistema;
- presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, previa presentazione dell'attestato di formazione

del Sig.  nato a

Prov.  il  Codice Fiscale

residente a  Prov.  Via

n. , in qualità di operaio addetto a

con inquadramento al  livello del vigente CCNL di settore

- iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
- non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);

L'incentivo dovrà essere versato sul conto corrente Codice IBAN

Luogo e data

Timbro e Firma

*(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).*

*M. ...*

*DM*

*Francesco ...*

*[Signature]*

*M. ...*

*Stefano ...*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*60000 ...*

# REGOLAMENTO FONDO "PREPENSIONAMENTI"

## PRESTAZIONE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO

### Art. 1 COSTITUZIONE E REGOLAMENTO



1. In attuazione di quanto previsto dai Ccnl del settore edile 18 luglio 2018, 31 gennaio 2019, 12 marzo 2019, a decorrere dal 1° ottobre 2018, è istituito, presso la CNCE, il Fondo nazionale "prepensionamenti", alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della Massa Salari denunciata e le cui prestazioni saranno erogate ai lavoratori per il tramite delle Casse Edili/Edilcasse.
2. Le risorse versate saranno destinate ai lavoratori prossimi a:
  - pensione di vecchiaia;
  - pensione anticipata;
  - pensione anticipata precoci;
  - pensione di anzianità per lavori usuranti;
  - quota 100 (laddove prorogata);
  - ape sociale (laddove prorogata);

entro le date rispettivamente previste dalle normative vigenti ed entro i limiti di copertura annuale del fondo nazionale. Pertanto, le istanze volte a richiedere le prestazioni per accedere ai suddetti istituti che abbiano limiti temporali di vigenza saranno accolte solo laddove la suddetta scadenza sia successiva alla data presunta di accesso allo specifico "pensionamento".

3. Le somme già accantonate nelle Casse Edili/Edilcasse territoriali a decorrere dal 1° ottobre 2010 quale contributo per i lavori usuranti (0,05% della retribuzione di cui agli specifici articoli dei predetti Ccnl, dalla suddetta data e 0,10% dal 1° ottobre 2012 e fino al 30 settembre 2018, al Fondo lavori usuranti), saranno interamente destinate al "Fondo prepensionamenti" territoriale, per finanziare le domande di prepensionamento di ogni singolo territorio, fino ad esaurimento dell'importo accantonato.
4. Il presente Regolamento detta le regole e le procedure per i soli lavoratori inquadrati con la qualifica di operai, da valersi per il funzionamento del fondo prepensionamenti nazionale e del fondo prepensionamenti territoriale, fino ad esaurimento di quest'ultimo.

### Art. 2 CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

1. Possono accedere ai trattamenti di cui al punto 2 dell'art. 1, i lavoratori che si trovano esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
  - a) fine del contratto a tempo determinato;



- b) stipulazione di un accordo collettivo nell'ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91 seguito da apposito atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;
- c) stipulazione di un accordo individuale in relazione ad un licenziamento per G.M.O. con i lavoratori interessati, seguito da apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;
- d) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi ai sensi dell'art. 1, comma 40, L. n. 92/2012.
2. Per ottenere le prestazioni di cui al successivo punto 4 i lavoratori debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi spettante, entro i limiti temporali stabiliti dal successivo punto 4.
3. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultava iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, corredata della seguente documentazione:
- Ecocert o specifica certificazione Inps;
  - stima ipotetica della Naspi spettante;
  - ipotesi data presunta di pensionamento.
4. Laddove sussistano i requisiti di cui ai punti precedenti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:
- 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
  - 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
  - 18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
5. La misura della prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.
6. La prestazione contributiva, nei limiti temporali di cui al punto 4, sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti, e previa richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
- L'importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'Inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente.

*Stefano Bartoloni*  
*Stefano Bartoloni*

*Stefano Bartoloni*

*Stefano Bartoloni*

*Stefano Bartoloni*  
*Stefano Bartoloni*

*Stefano Bartoloni*  
*Stefano Bartoloni*

*Stefano Bartoloni*  
*Stefano Bartoloni*

*Stefano Bartoloni*  
*Stefano Bartoloni*

- almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
  - almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.
7. Le prestazioni di cui al punto 4 saranno erogate esclusivamente previa autocertificazione da parte del lavoratore alla Cassa Edile/Edilcassa sul completo utilizzo di tutto il periodo di Naspi, nonché dell'apposito Modello C2 e saranno corrisposte direttamente dalla Cassa Edile/Edilcassa.

### Art. 3 REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 2 dell'art. 2 e fermi restando i requisiti per l'accesso alla contribuzione volontaria di cui al punto 6 dell'art. 2, i lavoratori interessati dovranno raggiungere gli ulteriori requisiti previsti per le prestazioni di cui al punto 2 dell'art. 1, sulla base dell'Ecocert rilasciato dall'Inps, entro i 12 o 18 o 24 mesi successivi all'esaurimento degli ammortizzatori sociali (Naspi o trattamento equivalente), a seconda della scelta effettuata dal lavoratore. I requisiti di cui al presente Regolamento dovranno essere perfezionati sulla base delle condizioni definite dalla normativa in vigore al momento della richiesta al Fondo.
2. I lavoratori, per accedere alla prestazione, dovranno avere, sulla base della banca dati APE, un montante contributivo complessivo di almeno 2.100 ore negli ultimi 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, biennio da calcolarsi al netto dei periodi di cassa integrazione che, comunque, terrà conto della durata massima complessiva (30 mesi nel quinquennio mobile) di cigo e cigs prevista per le imprese edili dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 148/2015.

### Art. 4 PRESENTAZIONE DOMANDA – EROGAZIONE

1. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda (Fac-simile domanda allegato 1), alla Cassa Edile/Edilcassa di cui al punto 3 dell'art. 2.
2. La Cassa Edile/Edilcassa che riceve la domanda verifica preliminarmente:
  - a) la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2 dell'art. 3 presso la banca dati APE;
  - b) la sussistenza della documentazione di accesso al requisito pensionistico nonché quella rilasciata dall'Inps, di cui al punto 3 dell'art. 2.
3. La Cassa Edile/Edilcassa ricevente la domanda compila l'apposita scheda (Allegato 2) e la trasmette in via telematica alla CNCE.
4. Sarà compito della CNCE stilare una graduatoria nazionale trimestrale (con i criteri definiti all'allegato n. 3), in base alle schede pervenute da ogni singola Cassa Edile/Edilcassa, ed accantonare le somme dovute al lavoratore presso la

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Cassa Edile/Edilcassa da cui è pervenuta la richiesta, entro le seguenti date: 1° gennaio; 1° aprile; 1° luglio; 1° ottobre.

5. Le richieste non rientranti nella graduatoria del singolo trimestre avranno la priorità nel trimestre successivo.
6. La Cassa Edile/Edilcassa competente erogherà al lavoratore, al termine del periodo di Naspi, mensilmente, entro la fine del singolo mese di competenza, la dovuta indennità economica di cui al punto 5 dell'art. 2.
7. La Cassa Edile/Edilcassa erogherà la prestazione contributiva al lavoratore secondo le modalità stabilite al punto 6 dell'art. 2.
8. Entro il 31 dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasse dovranno versare le risorse afferenti lo 0,20% accantonato dal 1° ottobre 2018 alla CNCE, che provvederà ad accantonarle nell'apposito fondo dedicato.
9. Il fondo inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° aprile 2021.

#### Art. 5 FONDO TERRITORIALE

1. Le risorse accumulate fino al 30 settembre 2018 presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa nel Fondo lavori usuranti, saranno destinate alle prestazioni di cui al presente Regolamento fino al loro esaurimento e secondo le regole in esso esposte.
2. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cnce per individuare la Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, nell'ultimo biennio; a tale Cassa Edile/Edilcassa dovrà quindi inviare l'istanza, corredata della seguente documentazione:
  - Ecocert o specifica certificazione Inps;
  - stima ipotetica della Naspi spettante;
  - ipotesi data presunta di pensionamento.
3. A tal fine, la CNCE indicherà al richiedente la Cassa Edile/Edilcassa competente.
4. Il fondo territoriale inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° gennaio 2021 e, a tal fine, dal 1° dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasse provvederanno ad effettuare le graduatorie, sulla base delle istanze che saranno presentate dai lavoratori, tramite il Patronato, a decorrere dal 1° ottobre 2020.
5. Eventuali residui potranno essere destinati, previo accordo territoriale, ad analoghe prestazioni volte ad agevolare il prepensionamento.
6. Ai fini della presa in carico, da parte del fondo nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasse, le stesse dovranno effettuare una rendicontazione, anche prospettica, delle risorse utilizzate per i prepensionamenti di spettanza del fondo territoriale, da trasmettere alla CNCE entro il 31 gennaio 2021. In assenza di detta rendicontazione, previa segnalazione alle parti sociali territoriali, le istanze trasmesse non potranno essere prese in carico.

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*  
*Parquet Milano*

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*

*Stefano Banti*

7. E' fatto divieto alla singola Cassa Edile/Edilcassa di utilizzare oltre il 50% delle risorse accantonate nel fondo territoriale per il prepensionamento, a favore dei lavoratori di un'unica impresa.

#### Art. 6 NORME GENERALI

1. Il fondo nazionale opererà tramite le Casse Edili/Edilcasse che hanno inviato le domande.
2. Le prestazioni si sospendono nel caso in cui il lavoratore lavori durante il periodo temporale integrato e riconosciuto dal fondo. A tal fine, il lavoratore dovrà presentare, ogni tre mesi dall'inizio dell'erogazione della prestazione, presso la Cassa Edile/Edilcassa che eroga la prestazione, apposita autocertificazione.
3. Le prestazioni cessano in caso di decesso del lavoratore e non sono reversibili ai superstiti.
4. Le prestazioni di cui al presente Regolamento sono riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse per agevolare l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.

#### Art. 7 VIGENZA

1. Il presente Regolamento è sperimentale ed è valido fino al 30 giugno 2022.
2. In ogni caso le Parti si incontreranno periodicamente per monitorare l'andamento del Fondo e per verificare la sussistenza della normativa pensionistica vigente e, in caso di variazioni, apportare gli opportuni correttivi.

Addi, 10 settembre 2020, in Roma

  
Giuseppe Maccacaro

  
Giuseppe Maccacaro


  
Stefano Bartoloni

  
Marco Maffei


  
DGG


  
Massimo Maffei


  
Antonio

  
Francesco

  
Francesco

  
Andrea

  
Giuseppe

  
Stefano



## **PREMESSA**

*Il meccanismo di graduatoria si applica a quei lavoratori che abbiano presentato la richiesta di intervento del Fondo pensionistico e che soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 3 dell'apposito Regolamento.*

Ai fini della definizione della graduatoria trimestrale dei lavoratori edili che hanno diritto all'accesso all'anticipo pensionistico regolamentato con l'accordo sottoscritto in data 6 Agosto 2020; le parti hanno definito il seguente meccanismo che riconosce ad ogni lavoratore i relativi punti.

La graduatoria, in ordine decrescente, verrà definita a partire dai lavoratori che abbiano perfezionato il maggior punteggio. Essi avranno diritto ad accedere alla prestazione fino a capienza delle risorse disponibili nel trimestre di competenza.

Qualora le risorse del mese di competenza fossero inferiori a quelle necessarie per soddisfare le richieste della graduatoria stilata dal fondo nazionale anticipo pensionistico; le prestazioni verranno erogate il trimestre successivo a quei lavoratori che non hanno avuto il riconoscimento nel trimestre di presentazione della domanda.

### *Meccanismo*

Ad ogni lavoratore verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:

- maggiore età anagrafica;
- percentuale di invalidità riconosciuta dall'Inail.

MAGGIORE ETA' ANAGRAFICA (anni compiuti alla presentazione della domanda)	
PUNTI	ETA'
6	oltre 66 anni
5	oltre 64 anni
4	oltre 62 anni
3	oltre 60 anni
2	oltre 58 anni
1	oltre 56 anni

INVALIDITA' (percentuale riconosciuta dall'INAIL)	
PUNTI	%
6	80
5	60
4	40
3	30
2	20
1	16


  
 Pasquale Merico  
  
  


Stefano Bartoloni

Luca Merico








## PARITA' DI PUNTI PERFEZIONATI

A parità di punti perfezionati tra lavoratori, di cui alla allegata tabella, per determinare la precedenza nel riconoscimento della prestazione del fondo, **si aggiungono** i punti in relazione alla data di presentazione della domanda al fondo (che deve essere corredata da tutti i documenti necessari), secondo il seguente meccanismo:

### DATA PRESENTAZIONE DOMANDA

PUNTI	DECADI TRIMESTRALI
4,5	Prima decade
4,0	Seconda decade
3,5	Terza decade
3,0	Quarta decade
2,5	Quinta decade
2,0	Sesta decade
1,5	Settima decade
1,0	Ottava decade
0,5	Nona decade

In caso di ulteriore parità, la data di nascita del lavoratore che determina la maggiore età tra i due costituirà l'elemento che determina la precedenza di accesso alla prestazione.

Addi, 10 settembre 2020, in Roma


  
 Francesco Melicco


  
 Stefano Bartoloni


  
 Marco Urena


  
 Massimo Quacchi

  
 Massimo Urena

  
 Francesco Quacchi

  
 Andrea Melicco

  
 Stefano Bartoloni

  
 Marco Urena

Addi, 10 settembre 2020, in Roma

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,  
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI  
ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI,  
CLAAI, CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le parti concordano che il presente Accordo, che recepisce l'Avviso Comune del 28 ottobre 2010, come di seguito integrato e modificato, sia inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero del Lavoro per il suo recepimento, affinché divenga parte integrante della normativa per l'effettuazione dell'attività edile, sia pubblica che privata.

Le parti concordano altresì che l'attuazione del sistema di congruità della manodopera rappresenta un'opportunità per far emergere il lavoro irregolare e per contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell'edilizia, a danno della regolare concorrenza tra le imprese e delle tutele in materia di equa retribuzione, di formazione e sicurezza a favore dei lavoratori.

Le parti concordano quindi sulla necessità che:

- l'istituto della congruità sia accompagnato, al livello normativo, da disposizioni rigorose sull'obbligo della corretta applicazione, per tutti i lavori edili, della contrattazione collettiva dell'edilizia, in linea con quanto chiarito con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9803/2020;
- sia introdotta una norma in base alla quale l'incidenza minima della manodopera di cui alla tabella allegata non dovrà essere soggetta a ribasso d'asta (in analogia con quanto previsto per gli oneri della sicurezza);
- sia ripristinata la riduzione dell'11,50% ai fini Inail per le imprese che versano i contributi sull'orario contrattuale settimanale di 40 ore e che autocertifichino di aver ottenuto dalla Cassa Edile/Edilcassa, per i lavori conclusi nell'anno precedente, le relative attestazioni di congruità.

Quanto sopra premesso, fermo restando quanto previsto dagli accordi e dalle norme per i lavori del Sisma del centro Italia e dalle legislazioni regionali già vigenti in materia, le parti concordano quanto segue.

- a) La tabella allegato A – relativa agli indici minimi di congruità – è parte integrante del presente Accordo;

*Antonio Di Marco*

*M*

*fo*

*Stefano Bontini*

*AS*

*su*

*ff*

*Ministero cultura*

*GA*

*gll*

*DLG*

*Paolo Maria*

*Corrado*

- b) nella tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e di quanto versato alle Casse Edili/Edilcasse ragguagliate all'opera complessiva, attraverso l'imputazione della manodopera di tutte le imprese edili e dei lavoratori autonomi che concorrono alla stessa;
- c) gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera ivi contenuti costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa;
- d) nelle percentuali debbono essere ricomprese anche le ore impiegate per gli apprestamenti del cantiere e per gli obblighi relativi alla sicurezza, nonché le ore di lavoro apportate dal titolare artigiano e dai suoi collaboratori familiari, adottando un valore convenzionale da determinarsi entro il .....
- e) in considerazione della rilevante variabilità delle lavorazioni edili e della diversa organizzazione produttiva delle imprese di costruzioni, tali indici saranno oggetto di un periodo di sperimentazione di nove mesi, con decorrenza dal 1° ottobre 2020 e termine al 30 giugno 2021;
- f) entro il 31 maggio 2021 sarà effettuata una verifica sull'andamento della sperimentazione da parte delle organizzazioni firmatarie del presente accordo da riportare, per le eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni, al Comitato della bilateralità;
- g) tale sperimentazione coinvolgerà esclusivamente i lavori pubblici aggiudicati e i lavori privati iniziati dal 1° ottobre 2020;
- h) per ciò che concerne i lavori privati, per i quali si prenderanno a riferimento, per analogia, le percentuali indicate nell'allegata tabella, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell'opera pari o superiore a € 70.000, entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori;
- i) le parti sociali danno incarico alla CNCE di individuare ed emanare le modalità operative opportune e necessarie per l'applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili/Edilcasse appartenenti al circuito della CNCE: le Casse Edili/Edilcasse dovranno dotarsi di un sistema informatico che permetta alle imprese di monitorare l'andamento della congruità contestualmente alle denunce mensili presentate sul singolo appalto, permettendo così un "dialogo" con il loro sistema operativo. Nell'ottica della semplificazione, l'emissione dell'attestazione dovrà avvenire per via informatica, senza comportare ulteriori aggravii burocratici per le imprese, mediante un'integrazione del MUT o di altro applicativo utilizzato dalle Casse Edili/Edilcasse in cui inserire mensilmente le ore impiegate per ogni cantiere e dovrà prevedere un sistema di alert nell'ipotesi di probabile non raggiungimento della congruità;
- j) le parti convengono che durante il periodo della sperimentazione eventuali irregolarità sulla congruità dell'incidenza della manodopera sui lavori non comporteranno il versamento della differenza di costo del lavoro in Cassa Edile/Edilcassa né determinano effetti sulla regolarità del DOL;

*Mario Diacchi*

*Di*  
*for*

*Stefano Bontini*

*Roberto Cellario*

*Giuseppe Uffano*

*Roberto Cellario*

*Paolo Uffano*

- k) le parti si danno atto che al termine del periodo di sperimentazione, ovvero dal 1° luglio 2021, il sistema della verifica della congruità dell'incidenza del costo del lavoro sul valore dell'opera andrà in vigore a regime per tutti i lavori, per i quali venga richiesta, a decorrere dalla suddetta data, la certificazione di congruità, apportando le eventuali modifiche che dovessero emergere nell'ambito delle riunioni di cui alla lettera f);
- l) i suddetti indici sono da ritenersi validi esclusivamente allo scopo di avviare una prima e graduale azione di emersione della manodopera edile e, pertanto, non dovranno essere utilizzati ad altri fini o comunque quali indicatori per i prezzi degli appalti;
- m) l'attestazione di congruità deve essere effettuata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente ai fini del rilascio del DOL, quale unico Ente che possiede i dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere, con la procedura di rilascio individuata alla lettera i);
- n) è fatto obbligo per l'impresa principale di dichiarare alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente il valore dell'opera complessiva, la committenza, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;
- o) laddove i lavori oggetto di congruità subissero variazioni da parte del committente, l'impresa dovrà dimostrare la propria congruità in considerazione delle varianti apportate;
- p) l'impresa principale risultante non congrua dovrà essere richiamata dalla Cassa Edile/Edilcassa e potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile/Edilcassa quali quelli afferenti i lavoratori autonomi, i noli a caldo, il distacco di personale edile e lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile/Edilcassa;
- q) nella dimostrazione di cui ai punti precedenti l'impresa potrà avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'Associazione datoriale a cui aderisce;
- r) nell'ipotesi di uno scostamento inferiore o pari al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l'impresa risulterà comunque regolare laddove presenti in Cassa Edile/Edilcassa una attestazione del Direttore dei lavori che giustifichi detto scostamento;
- s) nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rilasciata in occasione dell'ultimo stato di avanzamento, prevedendo un meccanismo di intervento sostitutivo, nell'ipotesi di non raggiungimento della congruità, a copertura del valore della congruità in Cassa Edile/Edilcassa;
- t) per i lavori privati l'attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rilasciata al completamento dell'opera, come risultante alla Cassa Edile/Edilcassa; a tal fine, la congruità dovrà essere rapportata al valore dell'appalto di nuova costruzione o ristrutturazione come indicato dal contratto e risultante dalla fatturazione;
- u) le parti sociali sottoscritte provvederanno, comunque, a monitorare la procedura di congruità e i relativi indici, anche attraverso il Comitato della Bilateralità, al quale demandare eventuali controversie non risolvibili con la procedura di cui sopra, in ciò avvalendosi del supporto tecnico della CNCE;

*Libero Calvano*

*Libero Calvano*

*Libero Calvano*

*Stefano Bartoloni*

*Stefano Bartoloni*

*Stefano Bartoloni*

*Stefano Bartoloni*

*Stefano Bartoloni*

*Stefano Bartoloni*

*DOL*

*Mario Scuderi*

*Carlo Uffano*

*Parquet Merico*

*Parquet Merico*

- v) dal momento in cui il sistema della congruità andrà a regime, il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione di una attestazione di irregolarità sino alla regolarizzazione con apposito versamento in Cassa Edile/Edilcassa equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata;
- w) l'attestazione di irregolarità ai fini della congruità esplica i propri effetti sulla singola opera, pubblica o privata, e incide sulla regolarità dei successivi DOL (Durc On Line) laddove, esperita e terminata la procedura di invito alla regolarizzazione, l'impresa non adempia e la Cassa Edile/Edilcassa iscriva la stessa in BNI;
- x) le parti concordano che, durante il periodo della sperimentazione, la Commissione paritetica congruità elaborerà gli indici di congruità delle categorie specialistiche edili OS da sottoporre all'approvazione delle Parti Sociali sottoscritte;
- y) le parti concordano che, anche alla luce dei processi di innovazione tecnologica, gli indici di congruità della tabella allegata potranno essere aggiornati dalla Commissione paritetica congruità;
- z) si conferma che la materia è riservata alla competenza delle parti sociali nazionali al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.

*Allegata tabella indici di congruità*

CATEGORIE	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1 OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28%
2 OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti	5,36%
3 ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4 ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti	6,69%
5 OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6 OG3 - opere stradali, ponti, etc..	13,77%
7 OG4 - opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8 OG5 - dighe	16,07%
9 OG6 - acquedotti e fognature	14,63%
10 OG6 - gasdotti	13,66%
11 OG6 - oleodotti	13,66%
12 OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13 OG7 - opere marittime	12,16%
14 OG8 - opere fluviali	13,31%
15 OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16 OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17 OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale	16,47%

Letto firmato e sottoscritto

ANCE  
  
LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI  


AGCI-PRODUZIONE E LAVORO  



CONFCOOPERATIVE



ANAEP A CONFARTIGIANATO




CNA COSTRUZIONI




FIAE CASARTIGIANI



CLAAI



CONFAPI ANIEM






FENEAAL UIL  
  
FILCA CISL  




FILLEA CGIL



RATEIZZAZIONI

I crediti che le Casse Edili / Edilcasse vantano nei confronti delle imprese rappresentano da 10 anni a questa parte un tema di dibattito non privo di asperità, proprio per cercare di avere un comportamento omogeneo ed efficace nei confronti dei creditori ed è bene che le parti ribadiscano e chiariscano definitivamente modalità e tempi delle dilazioni concesse.

Premettendo che è un preciso obbligo dell'ente attivarsi per recuperare il dovuto, in quanto i crediti in oggetto rappresentano per la maggior parte salario differito dei lavoratori che solo convenzionalmente, per tramite del CCNL, viene accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse, è dovere di ogni amministratore fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per recuperare tali somme, anche per non creare elementi di concorrenza sleale tra le imprese.

Pertanto, anche durante la vigenza di un durc on line regolare, la Cassa Edile/Edilcassa, laddove rilevi una irregolarità nelle denunce e/o nei versamenti delle contribuzioni, dovrà segnalare tale aspetto alle imprese, avviando la procedura stabilita nella comunicazione n. 325 della Cnce del 2007, prospettando anche lo strumento della rateizzazione.

Le rateizzazioni rappresentano un elemento bonario di recupero delle somme non accantonate a favore dei lavoratori; a tal proposito si ribadisce che il credito in questione è formato da più elementi, ovvero GNF, contributo istituzionale, accantonamento per altri enti, APE, interessi di mora ecc.

Pertanto, fatto 100 il debito, le prime rate dovranno assolutamente essere destinate a coprire il GNF dei lavoratori.

I crediti vanno anche distinti tra aziende attive che richiedono il DURC, e quindi se non trattate con rigore potrebbero introdurre elementi distorsivi del mercato e aziende cessate o sospese per cui il credito, fatte salve le indicazioni di cui sopra, può essere trattato in maniera differente.

(lettera di accompagnamento)

1) DEBITO FINO A 5.000 EURO IMPRESA ATTIVA

E' prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la cassa edile dovuti, purché questi non superino i 5.000 euro, per un periodo massimo di sei mesi, solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri e requisiti:

- a. l'impresa, che deve vantare una iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente di almeno dodici mesi, può beneficiare della concessione di una nuova rateizzazione purché dopo la conclusione delle prime due rateizzazioni, la successiva

*Alfonso...*  
*DL4*

*[Handwritten signature]*

*Alfonso...*

*Parag...*

*Stefano...*  
*Giuseppe...*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



venga richiesta, presso la medesima Cassa, dopo almeno 12 mesi dalla conclusione dell'ultima e, comunque, nello stesso intervallo temporale, deve aver concluso positivamente eventuali rateizzazioni presso altre Casse; a tal fine potrà essere richiesta la verifica in BNI.

- b. l'impresa deve essere in regola con gli obblighi derivanti dalla delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015, in particolare per quanto attiene alle norme riportate al punto 2 (Ore denunciate);
- c. l'impresa si impegna a versare come prima rata un importo pari a 1.500 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, suddividendo la parte residua del debito complessivo in massimo 5 rate di pari importo (esempio: debito complessivo 5.000 euro in sei mesi, prima rata 1.500 euro + interessi e spese, ulteriori 5 rate da 700 euro + interessi e spese cadauna); la Cassa Edile/Edilcassa utilizzerà la prima rata e le successive per coprire interamente il GNF, fino a concorrenza dell'ammontare del medesimo; il mancato rispetto di tali ultime modalità di pagamento comporta l'obbligo immediato, per le Casse Edili/ Edilcasse, di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e per l'eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza alle parti sociali territoriali; l'impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI;
- d. nel caso in cui la durata della rateizzazione vada oltre le scadenze utili per il pagamento agli operai degli accantonamenti nei termini previsti dai CCNL e dalla contrattazione collettiva integrativa territoriale, la richiesta dovrà essere corredata da apposito accordo sindacale aziendale che l'impresa, anche assistita dalla propria associazione imprenditoriale di riferimento, dovrà sottoscrivere con la RSU se presente, oppure in assenza di questa, con tutte le OO.SS. territoriali, parti costitutive della Cassa Edile/ Edilcassa, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta;
- e. l'impresa all'atto della richiesta riconosca formalmente il debito contributivo verso la Cassa Edile/Edilcassa e rinunci a successiva azione di opposizione nel caso in cui successivamente si proceda all'azione di recupero credito tramite azione esecutiva;
- f. l'impresa presti idonee garanzie, fideiussorie o l'utilizzo del titolo della cambiale purché prestata con tutti i requisiti previsti dalla legge atti a definirla non nulla. La cambiale deve essere corredata da bollo; la durata della stessa deve essere equivalente a quella del piano di rateizzazione;
- g. il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa. In questa fattispecie non sarà possibile richiedere una nuova rateizzazione;

*Patrizia Marasco*

*DL4*

*Antonio Diacetti*

*Stefano Bontini*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

- h. l'impresa non risulti già morosa presso la Cassa Edile/Edilcassa per periodi precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva;
- i. l'impresa all'atto della sottoscrizione della rateizzazione dovrà dichiarare ed autocertificare se ha altre rateizzazioni in essere presso altre Casse Edili/Edilcasse e specificarne il valore economico;
- j. gli interessi di mora, calcolati sulla base di quanto previsto al punto 6 (Interessi di mora) della delibera 2/2015, debbono essere corrisposti unitamente alle singole rate;
- k. gli interessi di mora afferenti le rate necessarie a coprire l'importo del Gnf dovranno essere riconosciuti al lavoratore;
- l. solo nel caso in cui siano rispettati i suddetti i criteri il comitato di Presidenza potrà deliberare la concessione della rateizzazione. Il comitato di Presidenza dovrà successivamente comunicare al comitato di gestione la suddetta pratica concernente la dilazione del pagamento deliberata, inviandone copia alle parti sociali territoriali costituenti l'ente;
- m. alla sottoscrizione della rateizzazione l'impresa risulterà immediatamente in regola a fini del DURC;
- n. l'intera procedura, attivata dalla richiesta dell'impresa, dovrà esaurirsi entro 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta stessa.

2) DEBITO DAI 5000 AI 15.000 EURO - IMPRESA ATTIVA

Per i debiti che vanno dai 5.000 ai 15.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di 12 mesi; le aziende per ricorrere alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico l'impresa dovrà impegnarsi a versare nella prima rata un importo pari al valore di due ratei, + interessi e spese, del debito complessivo e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

Esempio: debito di 15.000 euro in 12 mesi: un rateo ( $15.000:12= 1.250$ ) + interessi e spese  
 Prima rata 2 ratei, ovvero ( $1.250 \times 2$ ) 2.500 euro + interessi e spese  
 Successive 11 rate ( $12.500 : 11$ ) 1136,36 euro + interessi e spese

*Alfonso Bianchi*  
*Antonio Maria*  
*Alfonso*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*Stefano Bontani*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 3  
*[Handwritten signature]*

### 3) DEBITO DAI 15000 AI 30.000 EURO - IMPRESA ATTIVA

Per i debiti che vanno dai 15.000 ai 30.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di diciotto mesi; le aziende per ricorrere alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico l'impresa dovrà impegnarsi a versare come prima rata un importo pari al valore di tre ratei, + interessi e spese, del debito complessivo e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

Esempio: debito di 30.000 euro in 18 mesi: un rateo  $(30.000:18= 1.66,66)$  + interessi e spese

Prima rata tre ratei, ovvero  $(1.666,66 \times 3)$  5.000 euro+ interessi e spese

Successive 17 rate:  $(25.000:17)1.470,59$  euro+ interessi e spese

### 4) DEBITO OLTRE I 30.000 EURO - IMPRESA ATTIVA

Per i debiti oltre i 30.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di ventiquattro mesi; le aziende per ricorrere alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico l'impresa dovrà impegnarsi a versare come prima rata un importo pari quattro ratei del debito complessivo, + interessi e spese, e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

Esempio: debito di 50.000 euro in 24 mesi: un rateo  $(50.000:24=2.083,33)$ + interessi e spese

Prima rata quattro ratei, ovvero  $(2.083,33 \times 4)$  8.333,33+ interessi e spese

Successive 23 rate:  $(41.666,67:23)$  1.811,60+ interessi e spese

### DEBITI DI IMPRESE INATTIVE O SOSPENSE

Per i debiti riguardanti imprese cessate o sospese, le stesse per non incorrere nel recupero coatto tramite azione giudiziaria, potranno dilazionare il proprio debito fino ad un massimo di 18 rate/mese; qualora l'impresa oggetto della rateizzazione intenda riprendere l'attività, dovrà versare l'intera somma rimanente in un'unica soluzione.

*Potenziale Mancino*

*DLG*

*Cos*

*Stefano Bontini*

*by*

*S*

*AV*

*AV*

*Mario Altam*

*to*

*Mario Altam*

Addì, 10 settembre 2020, in Roma

### ADDENDUM AL VERBALE DI ACCORDO 10 SETTEMBRE 2020

Le parti si danno atto che la procedura della rateizzazione di cui all'allegato verbale di accordo del 10 settembre 2020 comporta che le singole rate, all'atto dell'incasso, comprensive degli interessi di mora, dovranno essere versate contestualmente al lavoratore con cadenza mensile, fino a copertura integrale del GNF.

Le parti concordano, inoltre, che la Cassa Edile/Edilcassa, il giorno successivo al ricevimento, dovrà inviare copia delle richieste di rateizzazione a tutte le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori (e alle Rsu ove presenti).

All.: c.s.

Letto firmato e sottoscritto

ANCE



LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI




AGCI-PRODUZIONE E LAVORO



CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI



ANAEP CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI




FIAE CASARTIGIANI




CLAAI EDILIZIA



CONFAPI ANIEM



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL

